

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1033

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, BOATO, BULGARELLI,  
CENTO, CIMA, LION, ZANELLA**

Norme in materia di attività ricettive a conduzione familiare denominate « *bed and breakfast* »

*Presentata il 22 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il « *bed and breakfast* » costituisce una modalità di ricezione turistica ampiamente sviluppata in molti Paesi europei ed extraeuropei. Infatti Paesi come Gran Bretagna, Olanda e Francia sono *leader* in questo campo. Per tale formula, che costituisce una valida alternativa alla classica sistemazione alberghiera, vige da tempo una legislazione che ne regola lo svolgimento. Anche in Italia diverse regioni hanno proceduto a regolamentare in modo specifico tale attività autonomamente o nell'ambito di leggi che si occupano della attività extralberghiera, come, ad esempio, la legge regionale 29 maggio 1997, n. 18, della regione Lazio, che all'articolo 8 prevede l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e di prima colazione.

La promozione e lo sviluppo delle attività di « *bed and breakfast* » rispondono ad esigenze di ampliamento e diversificazione dell'offerta di strutture ricettive turistiche soprattutto in vista dei nuovi flussi turistici attesi e previsti nei prossimi anni. Tale formula consente un nuovo modo di concepire l'ospitalità turistica esaltandone nuovi aspetti quali:

la socializzazione del servizio (i turisti sono accolti come amici dai padroni di casa, i quali sono pronti ad indicare loro ogni aspetto ed ogni particolarità del luogo dove risiedono);

la personalizzazione del servizio;

un ottimale rapporto tra qualità e prezzo.

Si tratta pertanto di una tipologia di ospitalità in grado di offrire servizi personalizzati a costi contenuti e, nel contempo, una opportunità di carattere economico a coloro i quali, disponendo di camere in più nella loro abitazione, intendano avviare un'attività integrativa del reddito familiare.

Pertanto la presente proposta di legge mira ad un riconoscimento ufficiale di tale modalità di ricezione turistica a livello nazionale attraverso l'inserimento della formula « *bed and breakfast* » nella legislazione vigente in materia di offerta turistica.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce le finalità di promozione e di miglioramento qualitativo della ricettività turistica attraverso la formula « *bed and breakfast* ».

L'articolo 2 definisce le attività di « *bed and breakfast* ».

L'articolo 3 prevede una modifica alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), in modo che tra gli obiettivi per la valorizzazione del sistema turistico sia previsto anche quello della promozione e dello sviluppo delle attività di *bed and breakfast*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di promuovere e di migliorare la qualità e l'offerta della ricettività turistica, la presente legge riconosce e definisce le caratteristiche delle attività ricettive a conduzione familiare denominate *bed and breakfast*, ai sensi dell'articolo 2.

## ART. 2.

(Definizione).

1. Per attività ricettive a conduzione familiare denominate *bed and breakfast* si intendono le attività svolte da privati, saltuariamente o per periodi stagionali, finalizzate all'erogazione del solo servizio di alloggio e di prima colazione, utilizzando a tale fine locali facenti parte della propria struttura abitativa.

## ART. 3.

(Modifiche alla legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo).

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

« *f-bis*) alla promozione e allo sviluppo delle attività ricettive a conduzione familiare denominate *bed and breakfast* ».

€ 0,26



\*14PDL0044320\*